



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **144/VIA/2015**

Prot. Gen. n. 65150 del 14/05/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Riattivazione di un sito di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Vigonza

Ditta: **INTERCOMMERCIO S.r.l.**

Sede legale: Via Julia, 49 - 35010 VIGONZA PD

Sede attività: Via Julia, 49 - Vigonza

Codice Ditta n. 8678

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;
- la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 6 del 19/03/2010;
- la circolare della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto n. 47 del 23/06/2011;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 28/11/2014 Prot. n. 165146 è pervenuta la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta INTERCOMMERCIO S.r.l. per il progetto di "Riattivazione di un sito di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Vigonza". Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare ambientale;
- la domanda di verifica di assoggettabilità non è stata presentata tramite il SUAP poiché l'art. 7, comma 3 del *Regolamento per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive* del Comune di Vigonza (D.G.C. 172 del 31/10/2012), esclude dalle competenze del SUAP i progetti e le attività soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006;
- con nota Prot. n. 177081 del 22/12/2014 la Provincia ha inviato l'avvio del procedimento, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Inoltre è stato chiesto alla Ditta di trasmettere agli uffici regionali del MIBAC la domanda di verifica di assoggettabilità, completa degli allegati, visto che

1



PROVINCIA DI PADOVA 35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
Dirigente di Settore: dr. Renato Ferroli
Istruttoria a cura del Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A.



PROVINCIA DI PADOVA

l'impianto ricade in parte in area vincolata paesaggisticamente, precisando che i termini del procedimento si interrompevano fino alla data di acquisizione dei documenti da parte degli uffici regionali del MIBAC. La risposta di Intercommercio è stata assunta agli atti il 02/02/2015 Prot. n. 15520.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Vigonza;
- con attestazione del 28/11/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843/05;
- presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell'Ambiente della pagina Valutazione Impatto Ambientale, è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella tipologia progettuale individuata dall'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. punto 7. Progetti di infrastrutture, lett. z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 20/01/2015 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- in data 24/02/2015 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso la sede dell'attività della ditta;
- il 04/03/2015 Prot. n. 31014 è stata trasmessa la richiesta integrazioni, che sono pervenute in data 27/03/2015 Prot. n. 42796;
- il 05/05/2015 Prot. n. 59199 è stato assunto agli atti il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- il sito dove la ditta Intercommercio S.r.l. intende avviare un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi è situato a Vigonza in Via Julia 49 ed è costituito da un capannone industriale con annesso piazzale esterno. Nello stesso luogo in passato era svolta un'analoga attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con provvedimento della Provincia di Padova;
- l'impianto verrà utilizzato per lo stoccaggio e la cernita di rifiuti solidi recuperabili non pericolosi, costituiti principalmente da carta/cartone, plastica e metalli. Le operazioni di gestione dei rifiuti da autorizzare sono R13, R12, R3 e D15;
- il quantitativo annuo previsto di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto è pari a 30.000 t; il quantitativo massimo stoccabile istantaneo previsto è pari a 400 t;
- tutte le attività svolte presso l'impianto avverranno all'interno del capannone industriale;
- l'area esterna dell'impianto è recintata perimetralmente;
- in merito al profilo urbanistico l'attività è conforme a tutti i livelli di programmazione territoriale. Ai sensi del vigente PRG del comune di Vigonza il sito è ubicato all'interno della ZTO D artigianale -industriale di completamento;



PROVINCIA DI PADOVA

- l'impianto ricade in parte in area vincolata paesaggisticamente. Il MIBAC non ha rilevato elementi tali al fine di sottoporre l'intervento al procedimento di VIA;
- l'area in esame non ricade all'interno delle perimetrazioni dei siti di Rete Natura 2000. La Ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA, ai sensi della D.G.R.V. n. 3176 del 10/10/2006;
- lo stato del piazzale esterno, con particolare riferimento alla situazione dei plinti realizzati, rappresenta una criticità, rilevata durante il sopralluogo, che dovrà essere sanata dalla Ditta.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 07/05/2015 (argomento n. 1 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A nella seduta del 07/05/2015 (argomento n. 1 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- a) in occasione della richiesta di autorizzazione al recupero dei rifiuti presentare la relazione prevista dall'art. 39, comma 1, del PTA al fine di dimostrare che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente "*non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia*";
- b) effettuare entro tre mesi dall'avvio dell'attività una campagna di rilevazione delle emissioni sonore i cui risultati vanno inviati a Provincia, Arpav e Comune di Vigonza;
- c) sia redatto il programma di manutenzione e controllo della copertura in eternit;
- d) venga ripristinato il piazzale esterno mettendolo in sicurezza e completando l'opera di chiusura dei nuovi plinti, a suo tempo realizzati per un ampliamento del fabbricato.

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta INTERCOMMERCIO S.r.l. relativo alla "Riattivazione di un sito di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Vigonza", così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni:

- a) in occasione della richiesta di autorizzazione al recupero dei rifiuti presentare la relazione prevista dall'art. 39, comma 1, del PTA al fine di dimostrare che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente "*non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia*";
- b) effettuare entro tre mesi dall'avvio dell'attività una campagna di rilevazione delle emissioni sonore i cui risultati vanno inviati a Provincia, Arpav e Comune di Vigonza;
- c) sia redatto il programma di manutenzione e controllo della copertura in eternit;
- d) venga ripristinato il piazzale esterno mettendolo in sicurezza e completando l'opera di chiusura dei nuovi plinti, a suo tempo realizzati per un ampliamento del fabbricato;





PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 2 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'impianto previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
- ART. 3 di notificare il presente provvedimento alla ditta INTERCOMMERCIO S.r.l. - Via Julia, 49 - 35010 VIGONZA PD;
- ART. 4 di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vigonza e, tramite SUAP, agli Uffici Regionali del MIBAC;
- ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06;
- ART. 7 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)

